



# **COMUNE DI COLCERESA**

PROVINCIA DI VICENZA

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con delibera CC n. 10 del 07/04/2021

## **SOMMARIO**

ART. 1 — OBIETTIVI

ART. 2 — DEFINIZIONE

ART. 3 — CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

ART. 4 — ULTERIORI CONCESSIONI

ART. 5 — ISTANZE DI PATROCINIO

ART. 6 — PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

ART. 7 — PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

ART. 8 — ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

ART. 9 — RESPONSABILITÀ

ART. 10 — AUTORIZZAZIONI

## **ART. 1 — OBIETTIVI**

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.

## **ART. 2 — DEFINIZIONE**

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per la comunità di Colceresa.
3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale.

## **ART. 3 — CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE**

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
  - a. essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
  - b. essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
  - c. garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve, di norma, interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

## **ART. 4 — ULTERIORI CONCESSIONI**

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

## **ART. 5 — ISTANZE DI PATROCINIO**

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

## **ART. 6 — PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO**

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- la data della manifestazione;
  - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
  - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
  - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
  - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
  - ogni altra notizia utile.
3. Il Sindaco - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza - esamina la richiesta e, sentita la Giunta, dispone in merito.
  4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
  5. Il riconoscimento o la mancata concessione del patrocinio viene formulato in forma scritta.
  6. L'amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

#### **ART. 7 — PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO**

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Colceresa e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Colceresa».
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

#### **ART. 8 — ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI**

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

#### **ART. 9 — RESPONSABILITÀ**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa all'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
2. Le responsabilità e gli adempimenti correlati alla normativa sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/16, d.lgs. 196/2003 ed ulteriore normativa applicabile) sono di competenza del soggetto richiedente il patrocinio, salvo eventuali ulteriori coinvolgimenti del Comune in termini di organizzazione dell'evento patrocinato.

#### **ART. 10 — AUTORIZZAZIONI**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla-osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

\*\*\*\*\*